

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con Deliberazione del C.C. nr 9 del 22/02/2021

Modificato con Deliberazione del C.C. nr 64 del 18/11/2021

Modificato con Deliberazione del C.C. nr 34 del 06/06/2023

Modificato con Deliberazione del C.C. nr 51 del 26/11/2025

Sommario

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	5
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	6
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	6
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	7
TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	8
CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	8
Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	8
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL’ATTO DI CONCESSIONE	9
Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE	11
Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	11
Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	12
Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	13
Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	13
Art. 12 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI	14
Art. 13 - SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE CONCESSIONI	14
Art. 14 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	15
Art. 15 - SUBINGRESSO E VOLTURA DELLE CONCESSIONI	15
ART. 16 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE D’URGENZA DA PARTE DI IMPRESE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	16
ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE D’URGENZA IN SEGUITO A ORDINANZA	16
Art. 18 - RISPETTO DEL DECORO E DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI	17
CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	17
Art. 19 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	17
Art. 20 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	19
Art. 21 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE	19
Art. 22 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL’AUTORIZZAZIONE	20
Art. 23 - SUBENTRO NELL’AUTORIZZAZIONE	20
Art. 24 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE	21
ART. 25 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE	21
CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	22
Art. 26 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	22
Art. 27 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	23
Art. 28 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	24
Art. 29 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	25
TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	25

Art. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ESECUZIONE DI LAVORI (PONTEGGI, TRANSENNE, ECC.)	25
Art. 31 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	26
Art. 32- MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI	26
Art. 33 - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI O BANCHINE	26
Art. 34 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO	27
Art. 35. - TENDE SOLARI	27
Art. 36 - DEHORS	28
Art. 37 - PASSI CARRABILI	28
Art. 38 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE	28
Art. 39 - PARCHEGGI	28
 TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	 30
Art. 40 – VERSAMENTO	30
Art. 41 – DICHIARAZIONE	31
Art. 42 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.	32
Art. 43 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	33
Art. 44 - RIMBORSI.	35
Art. 45 - SANZIONI	36
 TITOLO V – TARIFFA	 37
 CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI	 37
Art. 46 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	37
Art. 47 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	39
Art. 48- TARIFFA STANDARD ANNUA	39
Art. 49 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	40
Art. 50 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	40
Art. 51 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	40
Art. 52 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE	41
Art. 53 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI	41
Art. 54- ESENZIONI	41
 CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	 43
Art. 55 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	43
Art. 56 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	45
Art. 57 – TARIFFA STANDARD ANNUA	45
Art. 58 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	45
Art. 59 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE	45
 ART. 60 – RIDUZIONI	 45
 ART. 61 - ESENZIONI	 46
 TITOLO VI – NORME FINALI	 48
Art. 62 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	48
Art. 63 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	48

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Vado Ligure il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

- b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) criteri di determinazione del canone;
- d) agevolazioni Riduzioni speciali;
- e) modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) accertamento e sanzioni;
- g) disciplina transitoria.

6. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del presente comma esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Vado Ligure, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al primo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l’occupazione medesima, ferma restando l’acquisizione degli altri titoli abilitativi richiesti in relazione al tipo di intervento.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio deve presentare istanza all’Ufficio Protocollo Generale che deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall’amministratore;
 - c) l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l’estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione del suolo pubblico di e del posizionamento dell'ingombro.

5. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

6. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 60 giorni prima della data prevista per l'inizio della medesima.

7. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio della medesima.

8. Sono fatte salve le speciali procedure di rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico o suolo privato asservito all'uso pubblico al fine dell'installazione di dehors e di elementi di arredo esterno al servizio degli esercizi commerciali.

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, nel medesimo termine, viene comunicato al richiedente il diniego motivato.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.

4. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione.

5. Le concessioni dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente.

6. La trattazione delle pratiche relative alle concessioni permanenti di suolo ed aree pubbliche nonché del sottosuolo o delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, in relazione alle opere di innesto o allaccio a impianti di erogazione di pubblici servizi è affidata al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio che dovrà acquisire, ove occorra, il prescritto parere dell'Ufficio di Polizia Municipale. Il Responsabile del predetto settore, una volta completato il procedimento istruttorio e all'esito dell'eventuale conferenza dei servizi, rilascerà all'interessato, un provvedimento unico che comprende e sostituisce ad ogni effetto, ove occorra, il permesso di costruire, l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e tutti gli atti di assenso comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni pubbliche e dei gestori dei beni e/o servizi pubblici interessati.

7. La trattazione delle pratiche relative alle concessioni temporanee di suolo pubblico è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale che, qualora occorra, dovrà provvedere ad acquisire in merito il parere Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, una volta completato il procedimento istruttorio, è deputato a predisporre il provvedimento finale consistente in apposita concessione da rilasciarsi al richiedente.

8. Sono fatte salve le speciali procedure di rilascio delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico o suolo privato asservito all'uso pubblico al fine dell'installazione di dehors e di elementi di arredo esterno al servizio degli esercizi commerciali.

9. I Responsabili degli uffici e dei procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 provvederanno a trasmettere copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi per gli opportuni adempimenti.

Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno che possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni.

3. L'ente può modificare o revocare la concessione per l'occupazione suolo pubblico per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, urbanistiche e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:

- a) le occupazioni effettuate senza la concessione o in difformità di essa;
- b) le occupazioni revocate;
- c) le occupazioni sospese;
- d) le occupazioni dichiarate decadute;
- e) le occupazioni scadute;
- f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
- g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.

2. L’Ufficio di Polizia Municipale, previa contestazione, assegna al responsabile dell’occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell’area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l’esecuzione dei predetti lavori d’ufficio. Il Responsabile dell’occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- a) limitare l’occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
- b) non prostrarre l’occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) utilizzare l’area concessa solo per l’uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell’occupazione, l’area occupata osservando il vigente Regolamento per la disciplina della rottura del suolo pubblico;
- e) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- f) risarcire l’Ente di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- h) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’occupazione;

j) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;

k) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

c) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato.

d) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario

Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. L'Ente può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La concessione può essere revocata:

a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione

all'Ufficio concedente; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 51 del presente regolamento;

b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione delle modifiche che si intendessero apportare, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le nuove autorizzazioni e i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

3. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte del canone di concessione attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'Ente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. La rinuncia alla concessione di occupazione permanente ha effetto per l'anno solare successivo.

Art. 12 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Ufficio che ha rilasciato le concessioni può procedere alla sospensione delle stesse individuando la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca di cui al precedente articolo.

Art. 13 - SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE CONCESSIONI

1. Nel caso di omesso o parziale versamento del canone, prima che sia dato corso all'attività di accertamento ove prevista, l'Ufficio che ha rilasciato la concessione, sia essa permanente che

temporanea, può disporne in via cautelare la sospensione, anche a tempo indeterminato.

2. Il provvedimento da notificarsi al concessionario dovrà contenere l'invito al medesimo a regolarizzare il pagamento del canone dovuto, secondo le modalità espressamente previste dal presente regolamento, entro un termine stabilito, decorso il quale l'Ufficio oltre alle procedure di accertamento, potrà disporre la revoca della concessione assentita.
3. La regolarizzazione del pagamento ha effetti immediati per quanto concerne la revoca del provvedimento di sospensione

Art. 14 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza con istanza da presentarsi da parte dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
- 1 bis. Nel caso in cui le concessioni permanenti siano realizzate in aree vincolate come beni culturali, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro il termine di centocinquanta (150) giorni antecedenti la scadenza stessa.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione dal momento dell'effettiva cessazione dell'occupazione.

Art. 15 - SUBINGRESSO E VOLTURA DELLE CONCESSIONI

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Agli effetti del pagamento del canone concessorio la volturazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini del canone.

ART. 16 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA DA PARTE DI IMPRESE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dal Funzionario responsabile della Società erogatrice di pubblici servizi prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale sia telefonicamente sia via fax o con PEC. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 45 del presente Regolamento.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 21 del Codice della Strada e dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE D'URGENZA IN SEGUITO A ORDINANZA

1. Qualora si verifichino circostanze di rischio o pericolo per la pubblica incolumità, comportanti il transennamento o comunque l'occupazione di aree e spazi pubblici, espressamente imposti dal

Sindaco o da altre Autorità competenti, il soggetto obbligato è tenuto, nei termini e con le modalità indicati nell'ordinanza, a provvedere in merito procedendo altresì contestualmente al pagamento del canone per tutto il tempo occorrente.

2. Ove l'immediatezza del rischio o pericolo di rischio renda necessaria una prima provvisoria transennatura, nelle more della formalizzazione dell'ordinanza, l'intervento potrà essere effettuato in assenza o su richiesta del soggetto obbligato, dall'Ufficio Manutenzione del Comune.
3. In tal caso il canone da corrispondersi da parte del soggetto obbligato dovrà computarsi a decorrere dalla data di tale intervento e al soggetto medesimo sarà addebitato un onere aggiuntivo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per la prestazione del servizio effettuato: l'importo sarà determinato dall'Ufficio Manutenzione Comunale in base a tariffe stabilite dal Consiglio Comunale sulla base di apposito Regolamento tenuto conto dell'impegno lavorativo degli operatori comunali nonché dell'impiego di materiale e l'Ufficio Ragioneria provvederà ad emettere fattura nei confronti del soggetto obbligato.
4. Eliminato il rischio, il soggetto obbligato, ove occorra prostrarre ulteriormente l'occupazione mediante ponteggio o altro, dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 5.

Art. 18 - RISPETTO DEL DECORO E DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Le occupazioni di suolo pubblico, debbono essere disposte in buon ordine, con decoro e in conformità alle prescrizioni che l'Ufficio di Polizia Municipale riterrà di dare a mezzo dei Vigili Urbani nell'interesse della viabilità, dell'igiene, della sicurezza pubblica e della nettezza e comunque nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 19 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal

soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La domanda deve contenere a pena di nullità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.

4. La trattazione delle pratiche relative all'installazione degli impianti pubblicitari è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale che dovrà acquisire in merito il prescritto parere del Responsabile del Settore tecnico urbanistica e gestione del territorio; all'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 341/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge stessa.

5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

6. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.

Art. 20 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:

- a) effettuate senza l'autorizzazione;
- b) revocate;
- c) sospese;
- d) dichiarate decadute;
- e) scadute;
- f) non rinnovate.

2. Il Comune di Vado Ligure procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 21 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.

2. Resta comunque a carico del titolare dell'autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, nonché l'obbligo ad assicurare gli impianti stessi.

Art. 22 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda al Comune, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 23 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Ente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 19.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 24 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 120 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - e) senza il nulla-osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.

ART. 25 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ente potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 20.

CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 26 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.

2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o

propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapettonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 27 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
3. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:

- a) È fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora nell'intero territorio comunale. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
- b) È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli in tutto il territorio comunale.
- c) La pubblicità a mezzo opuscoli, foglietti e altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico è ammessa in forma di distribuzione a mezzo di cassette postali o mediante consegna a mani.
- d) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
- e) È fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

Art. 28 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996)

2. Ai fini del presente Regolamento e per quanto non espressamente previsto si richiama il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

Art. 29 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

TITOLO III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER ESECUZIONE DI LAVORI (PONTEGGI, TRANSENNE, ECC.)

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche mediante ponteggi, transenne, in materiali vari (es. tavole, tubi, materiale di scavo, detriti, attrezzature, ecc.), relativa a lavori di costruzione, messa in opera, manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione, ecc., deve essere sempre richiesta dagli aventi titolo, individuati, a livello esemplificativo, del proprietario dell'immobile, all'Amministratore del Condominio o chi legalmente lo sostituisce o, in subordine, nelle imprese appaltatrici dei summenzionati interventi e quindi esecutrici degli stessi con apposita istanza scritta da indirizzarsi al Settore tecnico urbanistica e gestione del territorio corredata da tutti gli elementi tecnici e temporali utili a far determinare l'effettiva occupazione di spazio ed area pubblica.
2. La trattazione delle pratiche di cui al precedente comma è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale che, avuta comunicazione dal Settore tecnico urbanistica e gestione del territorio del

rilascio, ove occorra, del relativo provvedimento edilizio, emette apposita autorizzazione da rilasciarsi a favore del richiedente solo dietro presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento del canone.

3. Non sono assoggettabili a tassazione, per carenza del presupposto impositivo in capo all'occupante di fatto (la ditta affidataria), le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da parte di imprese o ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune.

Art. 31 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 34 di cui al Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali norme sul procedimento, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 32- MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici all'uopo individuati dal Comune e sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 33 - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI O BANCHINE

1. L'occupazione di marciapiedi o banchine con piante ornamentali o altro è soggetta a concessione comunale. Essa non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.

2. I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino a un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati.

3. Sul marciapiede e sulla banchina deve essere comunque riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 2 di larghezza.
4. Lo spazio oggetto della concessione sarà delimitato dal Comune a mezzo di contrassegni.

Art. 34 - OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc., nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Art. 35. - TENDE SOLARI

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale.
2. Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di 2 metri dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede, o dell'area, o della carreggiata di transito veicolare.
3. La concessione per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre che ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e di occupazione di suolo, è subordinata alla condizione che esse siano mobili (eccezione fatta per casi speciali e riconosciuti dall'Autorità Comunale) e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede o limitino la visibilità delle aree di intersezione.
4. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 36 - DEHORS ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO

1. Il rilascio delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico con dehors è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico o suolo privato asservito all'uso pubblico al fine dell'installazione di dehors e di elementi di arredo esterno a servizio degli esercizi commerciali.

Art. 37 - PASSI CARRABILI

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

2. La superficie da assoggettare a canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mq. 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né l'esercizio di particolari attività.

Art. 38 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 39 - PARCHEGGI

1. Per l'occupazione con autovetture delle aree appositamente destinate ed attrezzate a parcheggio, il canone è commisurato alla durata della sosta in base alla tariffa all'uopo determinata,

maggiorata del corrispettivo per il servizio reso stabilito con apposita deliberazione,

2. Ove l'area sia data in concessione, l'obbligo di pagamento del canone è in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti.

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 40 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Vado Ligure al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e in tutti gli altri modi previsti dalla normativa vigente.
2. Il canone per le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari permanenti va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate con scadenza il 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 516,00. Il soggetto che si avvale della facoltà di pagamento rateizzato deve darne preventiva comunicazione al Comune o al soggetto affidatario del servizio.
3. Per le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità di cui al comma 1.
4. Il canone di cui al comma 1, relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi

caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 41 – DICHIARAZIONE

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:

a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

b) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente o dal soggetto affidatario del servizio e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Art. 42 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.

1. Il canone è accertato quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Il responsabile del Settore Economico Finanziario contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:

- a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale;
- c) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo AdER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 10,00.
7. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.

Art. 43 - DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante

dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'Importo minimo, al di sotto del quale non si procede a dilazione, è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da Euro 100,00 a Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre Euro 20.000 Euro: da trentasette a settantadue rate mensili.

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il funzionario responsabile del Settore Economico Finanziario stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a Euro 20.000. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (AdER).

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscono il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

Art. 44 - RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito

versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

7. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a Euro 10,00, al netto degli interessi maturati.

8. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 45 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 20 e 28, si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle altre norme in materia.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.

TITOLO V – TARIFFA

CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

Art. 46 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:

a) permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici

2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:

a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;

b) giornaliere nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

3. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:

- della durata;
- della superficie espressa in metri quadrati;
- della tipologia;
- delle finalità;

- della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 3 categorie individuate nell'allegato A al presente Regolamento.

5. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.

6. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.

7. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.

8. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

9. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreti derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

10. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

11. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

12. A decorrere dall'esercizio 2026, le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate possono essere annualmente rivalutate, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025.

Art. 47 - SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 3 categorie come definite nell'allegato A al presente regolamento.
2. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale, comunque non inferiori a 0,03 o non superiori a 1,7.

Art. 48 - TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua è di Euro 30,00.
 - a) alla categoria I si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente di riferimento;
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente di riferimento;
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard annua moltiplicata per il coefficiente di riferimento.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di

maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 49 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.
 - a) alla categoria I si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente di riferimento;
 - b) alla categoria II si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente di riferimento;
 - c) alla categoria III si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente di riferimento.

Art. 50 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, come definita al successivo capo II, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 51 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone, dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a Euro 800,00.

Art. 52 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di occupazioni realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
2. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 53 – MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre le 12 ore consecutive, le relative tariffe sono aumentate nella misura percentuale del 25%.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10% con esclusione delle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per cui valgono le regole di cui all'art. 45 comma 3 del presente Regolamento.
3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 54- ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni realizzate per la sosta di caravans o roulettes per un periodo non superiore a giorni 3;
- o) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante con soste fino a sessanta minuti;
- p) le occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
- q) le occupazioni relative alle cassette per l'impostazione della corrispondenza, ai quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, agli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi;
- r) le occupazioni per l'innesto e allaccio di impianti di erogazione di pubblico servizio;
- s) le occupazioni del sottosuolo realizzate con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- t) le occupazioni con balconi, poggioli, verande, grondaie del tetto delle case, rilievi e stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari, nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi;
- u) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario per il carico/scarico delle merci;
- v) le occupazioni effettuate da parte di imprese o ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune;
- w) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- x) le occupazioni con insegna a bandiera e/o cassonetto.

Art. 54bis - RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'IMPOSIZIONE DEL CANONE

PER PARTICOLI EVENIENZE

Al verificarsi di particolari evenienze da riferirsi a:

- interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari o altri lavori da eseguirsi su suolo pubblico, che comportino modifiche rilevanti alla viabilità comunale
- svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza
- situazioni di difficoltà economica con riflessi negativi sull'andamento delle attività commerciali e/o produttive presenti sul territorio comunale.

La Giunta Comunale, con proprio atto motivato, può disporre la riduzione o anche la sospensione dell'imposizione del canone unico patrimoniale, sia esso permanente che temporaneo, a favore di una o più tipologie di occupazione o per determinate aree di circolazione. La misure di cui sopra sono disposte per l'anno cui imposizione si riferisce, salvo proroga perdurando i motivi che ne hanno giustificato l'applicazione.

CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 55 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
10. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
11. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
12. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - dimensione superiore a un metro quadrato;
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
 - stagionalità e flussi turistici.

Art. 56 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.
2. Ai fini del comma 1 si applica la tariffa standard annuale moltiplicata per il coefficiente pari a 0,417
3. Ai fini del comma 1 si applica la tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente pari a 2,083

Art. 57 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente Regolamento, è di Euro 30,00.

Art. 58 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente Regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

Art. 59 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE

1. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
2. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 60 – RIDUZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 61 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alle prestazioni di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata;
- k) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;
- l) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 62 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono automaticamente rinnovate per la loro durata residua, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 e dell'articolo 19 commi 2 e 3.

Art. 63 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
3. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nei seguenti regolamenti:
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico o suolo privato asservito all'uso pubblico al fine dell'installazione di dehors e di elementi di arredo esterno a servizio degli esercizi commerciali;
 - Commercio su aree pubbliche. Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali. Norme sul procedimento.che non confliggano con le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Il presente regolamento dispiega la propria efficacia a decorrere dal 01.01.2021.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 63, COMMA 2, LETT b), DEL D.LGS. 15.12.1997, N. 446.

PRIMA CATEGORIA

VIA AURELIA
VIA CADUTI PER LA LIBERTA'
PIAZZA CAVOUR
GIARDINI A MARE CRISTOFORO COLOMBO
PIAZZA CORRADINI
VIA FERRARIS fino al ponte FF.SS.
VIA GRAMSCI
LUNGOMARE MATTEOTTI
VIA PELLICO
VIA PETRARCA
VIA PIAVE fino al ponte Fornicoke
PIAZZALE SAN LORENZO
PIAZZA S. G. BATTISTA
VIA XI FEBBRAIO
VIA XXV APRILE
VIA Alla COSTA
GIARDINI MARINAI D'ITALIA

SECONDA CATEGORIA

VIA BATTISTI
VIA CADORNA
VIA CANTU'
VIA CHIABRERA
VIA DEI GRIFFI
VIA DIAZ
VIA DUE GIUGNO
VIA FERRARIS (dal ponte FF.ss. al confine con il Comune di Quiliano)
VIA FIUME

VIA FOSCOLO
VIA GARIBALDI
VIA ITALIA
VIA LEOPARDI
VIA MANZONI
VIA MARCONI
P.ZZA MARTINI
P.ZZA MATHON
VIA MAZZINI
VIA PALESTRO
VIA PANCALDO
VIA PARINI
VIA PELUFFO
VIA PETRARCA
VIA PIEMONTE
VIA PRIMO MAGGIO
VIA QUATTRO NOVEMBRE
VIA QUEIROLO
VIA QUINTANA
VIA RAIMONDI
VIA SABAZIA
VIA SARDEGNA
VIA SICILIA
STRADA DI SCORRIMENTO
VIA TORSEGNO
VIA TECNOMASIO
VIA VITTORIO EMANUELE II
VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA
PONTE R. PELUFFO

TERZA CATEGORIA

VIA PIAVE (dal ponte della Italiana Coke verso la valle di Vado)

(Frazione BOSSARINO)

VIA BALBO

VIA TOMMASEO

VIA VERDI

(Frazione SAN GENESIO)

VIA MONTEGRAPPA

VIA MONTENERO

VIA NA MUNTE

(Frazione VALLE DI VADO)

P.ZZA VERNAZZA

VIA BERTOLA

VIA CARRARA

VIA CAVIGLIA

VIA CIOCCHI

VIA EMILIA

VIA FONTANELLA

VIA G. SACCOME

VIA NA TORRE

VIA SACCO

VIA VIGLIETTA

(Frazione S. ERMETE)

VIA BELLANDI

VIA BERLINGERI

VIA BOSCO

VIA GAVOTTI

VIA LAZIO

VIA PERTINACE

VIA S.ERMETE

(Frazione SEGNO)

VIA Bartolomeo PELUFFO

VIA BASSI

VIA BIXIO

VIA BRICCO

VIA CONTRADA
VIA CUNIO
VIA DEI TEDESCHI
VIA GRAVANI
VIA GRILLI
VIA GRILLO
VIA ROCCHE
VIA SAN BERNARDO
VIA SAN MAURIZIO
VIA SANTA MARGHERITA
VIA VEZZI

(Frazione PORTO VADO)

VIA DELITTA
VIA LA BRAJA
VIA MADONNETTA
VIA ROSSINI
VIA TRIESTE
VIA VOLTA